

IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE ESEQUIE ECCLESIASTICHE 45

può essere pertanto il criterio ermeneutico unico né determinante. L'ordine del diritto non può prescindere dalla ricostruzione della bontà oggettiva dell'azione e dalla rispondente e consapevole edificazione della collettività.

Al di là del pernicioso svuotamento in chiave soggettivistica del diritto, attualmente c'è comunque un autentico *stravolgimento del contenuto del rito*. Non c'è comprensione o percezione dell'essenza dell'atto liturgico. Le esequie non sono solo una manifestazione di calore e vicinanza fraterna da parte di familiari e amici, sono soprattutto una forma di preghiera consona e concludente con la fede nella vita eterna. La congenita razionalità del culto neotestamentario ispira la coerenza esistenziale del celebrare: l'*ethos* rivela l'intelligenza del mistero.¹ L'ufficio sacerdotale è riconducibile sempre a Cristo e alla Chiesa, senza mai dissociare i due termini. Il cammino storico gerarchico e comunitario del popolo di Dio è parte integrante del piano di salvezza. La banalizzazione delle esequie vede nel rito non il suggello dell'appartenenza ecclesiale del battezzato² ma solo la formalizzazione della preghiera collettiva per il defunto. L'assioma: "una preghiera non fa mai male" interpreta perfettamente il buonismo e il pastoralismo diffusi.³ Perché negare allora un possibile e fraterno aiuto? Il problema però non è negare la bontà e l'efficacia della preghiera, ma non ridurre ad una semplice implorazione congiunta, e in molti casi a una presenza o partecipazione abbastanza inerte, uno dei più significativi e ricchi ministeri della Chiesa.⁴ L'invocazione della misericordia celeste e la benedizione della salma, a meno di non avallare una patente finzione o falsificazione del segno, proprio per l'irreversibilità della destinazione della preghiera non possono essere dissociati dall'orizzonte di senso e di valore espressi inequivocabilmente dal deceduto. La

negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Si richiede quindi che i richiedenti siano *rite dispositi*. Tale criterio sembra applicabile, *mutatis mutandis*, come vedremo meglio in seguito (*infra* § 5), anche per le esequie.

¹ «L'adorazione, la giusta modalità del culto, del rapporto con Dio, è costitutiva per la giusta esistenza umana nel mondo: essa lo è proprio perché attraverso la vita quotidiana ci fa partecipi del modo di esistere del "cielo", del mondo di Dio, lasciando così trasparire la luce del mondo divino nel nostro mondo» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Paoline, Cinisello Balsamo 2001, 16. Ratzinger-Benedetto XVI ha ritenuto che una delle più compiute definizioni della liturgia cristiana fosse proprio l'espressione paolina *logiké latreia* (cfr. ad esempio BENEDETTO XVI, esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis*, 22.II.2007, n. 70).

² Anche i catecumeni, in quanto ordinati prossimamente alla Chiesa, possono essere assimilati ai fedeli a questi effetti (cfr. can. 1183 § 1).

³ Circa l'accezione dell'approccio pastoralista, cfr. J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, 9-16.

⁴ Le esequie si inseriscono normalmente nel contesto della celebrazione eucaristica ma possono essere distinte dalla Messa: «Questa offerta è celebrata in pienezza nel Sacrificio eucaristico; le benedizioni che precedono e seguono sono dei sacramentali» (Catechismo della Chiesa Cattolica = CCC 1683). Il Catechismo precisa altresì che si tratta di un genere peculiare di rito: «Le esequie cristiane non conferiscono al defunto né un sacramento né un sacramentale, poiché egli è "passato" al di là dell'economia sacramentale. Nondimeno esse sono una celebrazione liturgica della Chiesa» (CCC 1684). Nella letteratura canonistica è abbastanza univoca comunque la qualifica del rito come di un sacramentale e talora ci si riferirà alle esequie con tale accezione (es. *infra* § 5).

privazione delle esequie non esprime peraltro un giudizio irrevocabile sul defunto (la Chiesa beatifica e canonizza ma non dichiara la dannazione di alcuno) accerta una palese incompatibilità e indica la chiara inopportunità della celebrazione per non ingenerare equivoci e confusioni. Il funerale ecclesiastico non è un permesso né una sorta di “lasciapassare” per la visione beatifica, rappresenta una prova di fede e di speranza personale e un prezioso ausilio comunitario.

Il riferimento al “cuore della pastorale ecclesiale” può indicare non solo la centralità del tema nell’impegno pastorale di ricristianizzazione della società, ma anche il necessario confronto col pressante richiamo alla misericordia e alla benignità che connota il Magistero recente.¹ Diretta espressione della sapienza è che l’impostazione della problematica giuridica tenga conto, senza troppa emotività o sentimentalismo, della penetrazione e dell’affinamento avvenuto nella coscienza ecclesiale. Risulta emblematico della maggior esplorazione della profondità della bontà divina ad esempio il riconoscimento della speranza di salvezza dei bambini morti senza il battesimo.² Ancor più chiaro in questa linea è poi l’atteggiamento assunto riguardo ai funerali dei suicidi.³ Se non c’è in definitiva autentica carità senza giustizia,⁴ anche la giustizia, soprattutto quella canonica, si integra e perfeziona con l’amore.⁵ La disciplina tradizionale conserva in definitiva piena validità ma non può ignorare completamente la sensibilità e il modo di vedere contemporanei, non fosse altro che per ridimensionare il riscontro dello scandalo. L’ermeneutica del dettato legislativo si conforma non all’opinione pubblica ma alla conoscenza della realtà, questa tuttavia può essere condizionata, come tutte le scienze dello spirito, dalla storicità e dinamicità della condizione umana. L’accresciuta esigenza del valore catechetico e pedagogico della prassi ecclesiale si coniuga non a caso con una riscoperta della clemenza celeste e della benevolenza verso gli erranti.

¹ Basti pensare non solo all’incisivo e ricorrente magistero di Papa Francesco sul tema (è indicativa la menzione del libro del Card. W. KASPER, *Misericordia*, Queriniana, Brescia 2013 nel suo primo *Angelus*, il 17.III.2013), ma all’istituzione della festa della Divina Misericordia e alla stessa data della beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II.

² Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo*, 19.I.2007.

³ La fattispecie del can. 1240 § 1, n. 3 CIC 17: «Qui se ipsi occiderint deliberato consilio» è stata intenzionalmente espunta nel CIC 83. Osserva al riguardo San José Prisco: «Alguna duda positiva o probable sobre una posible perturbación mental – aun transitoria – es más que suficiente para conceder la sepultura» (*Derecho parroquial*, 382). Cfr. anche J. GONZÁLEZ, *Suicide and Catholic Burial*, «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 77 (2001) 282-283.

⁴ «Tuttavia occorre ribadire che ogni opera di autentica carità comprende il riferimento indispensabile alla giustizia, [...] “Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è inseparabile dalla carità, intrinseca ad essa” (Enciclica *Caritas in veritate*, n. 6). La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I. 2010, e nostro commento *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae» 22 [2010] 496-507).

⁵ La misericordia è intrinseca alla giustizia aperta al soprannaturale.